



Il Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani

Barletta data del protocollo

PREMESSO CHE:

- il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche, e il 19 agosto 2014 è entrata in vigore la Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con modificazioni, il citato Decreto Legge;
- il Decreto Legge, convertito con modificazioni nella citata Legge n. 114/2014, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, " ... ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali ..."¹;
- in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

VISTI:

1. il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa²;
2. la Circolare del Ministero dell'Interno del 26 novembre 2014, con la quale sono state fornite le prime indicazioni interpretative in relazione all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 153/2014 ad oggetto "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136"³;
3. le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 28 gennaio 2015;

¹ Cfr. art. 32, comma 1 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: " ... Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante ...".

² Cfr., Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014.

³ Cfr., Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/19/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto "Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".



Il Prefetto della Provincia di Bergamo - Anichini - Trani

4. le terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del D.L. n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, pubblicate sulle G.U.R.I. del 2 febbraio 2016, n. 26;

DATO ATTO che, nell'ambito del procedimento penale n. 4392/12 R.G.N.R., è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Monza, in data 19 gennaio 2015, la sentenza n. 71 di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che ha stabilito nei confronti dei componenti del nucleo familiare Sangalli - nella loro qualità di amministratori e procuratori dell'impresa Sangalli & C. s.r.l. - pene principali di natura detentiva per concorso in corruzione continuata, oltre alle sanzioni accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché della incapacità temporanea di contrattare con la Pubblica Amministrazione. All'applicazione della pena su richiesta delle parti è conseguita, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., la confisca di tutti i beni mobili e immobili, delle somme di denaro e delle altre utilità già sottoposti a sequestro preventivo per equivalente, per il valore corrispondente al profitto/prezzo dei reati ascritti agli imputati e fino alla concorrenza dei rispettivi importi;

TENUTO CONTO che i membri della famiglia Sangalli condannati sulla base della sopra menzionata sentenza di patteggiamento hanno proposto ricorso per Cassazione, prospettando doglianze soltanto in ordine alla durata delle sanzioni accessorie ed alla disposta confisca e che la Sesta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 2246 in data 9 dicembre 2015, ha confermato le pene principali stabilite dal GIP del Tribunale di Monza ed ha, invece, annullato la sentenza di patteggiamento nei confronti dei signori Sangalli limitatamente ai due profili della durata delle sanzioni accessorie e della confisca per equivalente, rinviando al giudice di merito per un nuovo esame di entrambi i punti;

TENUTO CONTO che il 9 gennaio 2014 il GIP del Tribunale di Monza ha respinto la richiesta della competente Procura di applicazione della misura cautelare ex art. 45 del D. Lgs 231/2001 nei confronti dell'impresa, con prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale, motivando tale rigetto con la sopravvenuta significativa attenuazione delle esigenze cautelari, non solo *"in ragione del fatto che gli indagati autori delle condotte illecite sono stati estromessi dall'amministrazione della società e che i componenti dell'organismo di vigilanza si sono dimessi; che le quote di maggioranza della società, oggetto di sequestro, risultano essere allo stato affidate ad un custode giudiziario, tramite il cui operato si è pervenuti alla nomina di un nuovo amministratore, sulla base della indicazione dell'Autorità Giudiziaria"*, ma anche in forza dell'impegno assunto dal nuovo amministratore unico di conferire l'incarico per predisporre un nuovo modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001;

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto deciso nell'anzidetto provvedimento di rigetto, il GIP ha emesso, in data 10 aprile 2014, un'ordinanza di revoca del sequestro delle quote societarie di proprietà di Giancarlo Sangalli nell'omonima impresa e contestuale sequestro sostitutivo per pari valore di fondi esistenti su un deposito di titoli;

TENUTO CONTO altresì che la revoca del sequestro delle quote societarie di proprietà di Giancarlo Sangalli ha comportato, di conseguenza, la revoca dell'incarico di custode giudiziario affidato dalla Procura di Monza all'avv. Rosario Minniti ed il collocamento delle suddette quote sociali nella titolarità e piena gestione della signora Riboldi Rosa Maria, moglie di Giancarlo Sangalli;



Il Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 102705, datata 1 luglio 2016, il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha proposto ai Prefetti di Monza e della Brianza e di Barletta Andria Trani di adottare, ciascuno per i profili di propria competenza, la misura della straordinaria e temporanea gestione, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, nei confronti della società Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., con sede a Monza, nel viale Enrico Fermi 35, con riferimento ai seguenti contratti di appalto:

1. "Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale", affidato dal Comune di Monza all'impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. (contratto stipulato in data 22 ottobre 2009, per una durata complessiva del servizio di nove anni, prorogabile per un massimo di ulteriori dodici mesi);
2. "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei confronti dei Comuni di Andria e Canosa (CIG 2668772452)", affidato dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1, cui è subentrata l'Unione Comuni ARO 2 BT, al R.T.I. Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. (mandataria)/Ecolife S.r.l. (mandante) (contratto stipulato in data 27 giugno 2012, per una durata complessiva del servizio di sette anni);

RILEVATO che l'art. 32, comma 2, del predetto D.L. prevede espressamente che *"Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, ... provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, ..."*;

RITENUTO, ai fini di cui sopra, di dover preventivamente procedere alla verifica e all'accertamento dei presupposti indicati al comma 1 del predetto art. 32, sotto i profili soggettivi ed oggettivi dell'ambito di applicazione della norma;

CONSIDERATO che la norma in questione prevede che la richiesta di applicazione delle misure straordinarie previste al comma 1 dell'art. 32 debba essere avanzata al *"Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante"*;

CONSIDERATO, ai fini di cui sopra, che il Presidente dell'ANAC, con la richiamata nota di proposta di applicazione delle misure di gestione previste dall'art. 32 del D.L. in questione, così come convertito nella L. 114/2014, stabilisce che, *"sulla base della lettera della norma, tenuto conto che le stazioni appaltanti interessate sono il Comune di Monza e il consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1, cui è subentrata l'Unione Comuni ARO 2 BT, la competenza andrebbe incardinata in capo al Prefetto di Monza e della Brianza per quanto concerne il primo appalto e in capo al Prefetto di Barletta con riferimento al secondo"*, previo *"un preventivo coordinamento tra le Prefetture competenti in modo da incaricare un'unica gestione commissariale con riferimento ad entrambi i contratti ed individuare un'unica Prefettura quale referente della suddetta gestione"*;

RITENUTA pertanto sussistente la propria competenza a provvedere in merito a quanto proposto dall'ANAC, nei confronti della società Sangalli Giancarlo & C. S.R.L. procedendo all'attivazione delle misure di gestione previste dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014 in riferimento al seguente appalto: 1) "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei confronti dei Comuni di Andria e Canosa (CIG 2668772452)",



Il Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani

affidato dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1, cui è subentrata l'Unione Comuni ARO 2 BT, al R.T.I. Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. (mandataria)/Ecolife S.r.l. (mandante) (contratto stipulato in data 27 giugno 2012, per una durata complessiva del servizio di sette anni);

DATO ATTO, come peraltro evidenziato dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella richiesta di applicazione della misura in esame, della presenza di elementi oggettivi quali, tra l'altro, una *“nutrita sequenza di fatti delittuosi di matrice corruttiva, commessi in occasione di varie procedure d'appalto (tra le quali il contratto d'appalto in data 27/06/2012, inerente i servizi di igiene urbana in favore dei comuni di Andria e Canosa, indetto dal Consorzio ATO rifiuti Bacino BA/1, di cui ai capi di imputazione lett. I e L) al fine di ottenere l'aggiudicazione e attribuiti – tra gli altri soggetti coinvolti – a quattro componenti della famiglia Sangalli (il padre Giancarlo e i figli Patrizia Annamaria, Daniela e Giorgio Giuseppe) che ricoprivano all'epoca i ruoli di rappresentanza e direzione in seno all'omonima impresa; fatti delittuosi in ordine ai quali è già intervenuta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Monza, dott.ssa Rosaria Pastore, il 19 gennaio 2015”;*

RILEVATO CHE, nella predetta nota di proposta, quanto alla fondatezza e consistenza probatoria dell'illecita aggiudicazione all'impresa Sangalli degli appalti in argomento, il Presidente dell'ANAC ha evidenziato che *“l'elemento di maggiore originalità della fattispecie in esame scaturisce, senza dubbio, dal fatto che sia intervenuta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per la definizione del procedimento penale avviato a carico dei quattro membri della famiglia Sangalli, imputati per reati di corruzione e turbativa d'asta commessi in occasione di numerose procedure d'appalto. Molteplici sono gli aspetti di novità che si profilano in relazione a tale tipologia di sentenza, primo fra tutti quello che attiene alla verifica della sussistenza in concreto del fumus boni iuris. A tal riguardo, sebbene la sentenza di patteggiamento non abbia le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna – non includendo una valutazione piena dei fatti e delle prove, né un accertamento approfondito delle responsabilità penali in capo agli imputati –, l'art. 445, comma 1 bis, ultimo periodo del c.p.p. consacra l'equiparazione tra le due pronunce “salve diverse disposizioni di legge”. Peraltro, nel caso di specie, la stessa sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Monza (omissis) riporta alcuni passaggi eloquenti sotto il profilo accusatorio, evidenziando che “non sussiste alcuna delle ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., emergendo dagli atti univoci elementi di colpevolezza a carico di ciascun imputato, desumibili in particolare da tutti gli elementi indicati nelle ordinanze cautelari applicative della custodia in carcere (omissis) integranti riscontro alle ipotesi accusatorie della sussistenza di un collaudato ‘sistema corruttivo’ e di una capillare rete di contatti e di appoggi che, nel corso degli anni, hanno consentito alla Impresa Sangalli & C. S.r.l., attraverso l'aggiudicazione di gare di rilevante e strategica importanza, di entrare nel ristretto numero di aziende leaders a livello nazionale, nel settore dell'igiene urbana in generale”. Dalla lettura della sentenza emerge, quindi, inequivocabilmente come l'attività corruttiva posta in essere dall'impresa Sangalli abbia avuto un radicamento stabile e diffuso nell'organizzazione aziendale e sia stata elevata a ‘sistema’, anche nei modi di esplicazione e di coinvolgimento di tutti i gradi apicali dell'impresa, rappresentati dal nucleo familiare Sangalli. Prosegue nei seguenti termini la citata sentenza di patteggiamento: “le relative investigazioni hanno consentito di ricostruire l'illiceità delle attività intraprese dalla società facendo emergere un modus operandi caratterizzato essenzialmente da condotte finalizzate all'acquisizione fraudolenta degli appalti pubblici, attraverso il metodico ricorso al pagamento di*



Il Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani

somme di denaro in contante (anche di cospicua entità) quali tangenti necessarie alla corruzione di pubblici ufficiali ed alla sistematica alterazione delle procedure di gara. In tale contesto si inseriscono anche le dichiarazioni di contenuto ampiamente confessorio degli imputati Sangalli (in particolare del padre Giancarlo e del figlio Giorgio) che hanno ammesso, oltre alla sussistenza dei reati contestati con l'ordinanza cautelare, anche ulteriori vicende illecite non ancora formalmente contestate dagli inquirenti ovvero ancora in fase di accertamento”;

RITENUTO di dover condividere le considerazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che la predetta richiesta di applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione da attivare nei confronti dell'impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. è stata preceduta dalla comunicazione n.0043344 del 15/03/2016 diretta alla parte interessata e alle rispettive stazioni appaltanti dell'avvio del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990, e ritenuto di condividere il predetto *iter* procedimentale, stante la natura cogente della norma e la sua incidenza così invasiva nella sfera dell'autonomia privata e di impresa;

ATTESO che, in tale fase partecipativa al procedimento, l'impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. ha presentato all'A.N.A.C. le proprie controdeduzioni con nota in data 07/04/2016, con le quali ha, tra l'altro, contestato la compatibilità tra la misura del commissariamento dell'impresa ed il sequestro preventivo o la confisca per equivalente della somma complessivamente ritenuta di valore corrispondente al profitto dei vari reati commessi, peraltro ancora *sub judice*;

DATO ATTO che le innovative misure previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, devono essere attivate dal Prefetto previa valutazione della particolare “gravità dei fatti” e che tale valutazione deve essere effettuata anche tenendo conto delle controdeduzioni presentate dalla società nell'ambito della partecipazione al procedimento;

TENUTO CONTO delle valutazioni al riguardo espresse dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella citata proposta di commissariamento della società, con particolare riguardo al fatto che le due misure (quella del commissariamento e quella del sequestro/confisca) rispondono a finalità differenti e sono, pertanto, del tutto sovrapponibili, poiché “*la gestione vigilata del contratto d'appalto consente un controllo continuo di carattere pubblicistico, in una prospettiva di ripristino e salvaguardia della corretta conduzione del singolo rapporto negoziale sottoposto al commissariamento*”, tanto è vero che “*lo stesso legislatore ha considerato di per sé incompatibile e recessiva la misura del commissariamento non nei confronti di qualsiasi provvedimento che disponga una confisca o un sequestro nell'ambito del procedimento penale, bensì solo rispetto ai provvedimenti che dispongono la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria “dell'impresa”, vale a dire che espropriano l'intero complesso aziendale anche sotto il profilo gestionale*”;

CONFERMATA la sussistenza dei presupposti oggettivi della gravità dei fatti indicati dal comma 1 dell'art. 32 del predetto D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014 e ritenuto di condividere al riguardo le considerazioni del Presidente dell'ANAC secondo cui “*la valutazione in merito alla gravità dei fatti assume, quindi, rilievo dirimente ai fini della corretta individuazione della misura da proporre in concreto al Prefetto. Nella fattispecie in esame, la gravità dei fatti traspare da quanto riportato nella sentenza di patteggiamento ed è facilmente desumibile dalla frequenza e reiterazione degli episodi collusivi, riproposti in molteplici gare d'appalto, che la stessa sentenza riferisce ad un vero e proprio meccanismo impiantato dai rappresentanti/procuratori/amministratori dell'impresa Sangalli per l'accaparramento sistematico delle commesse in spregio alle regole di evidenza pubblica, attraverso una serie metodica di corruttele caratterizzate da corresponsioni di denaro. Di rilevante gravità appare quindi la*



Il Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani

condotta complessiva, anche in considerazione del prezzo della corruzione, della entità del profitto nonché del numero di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio coinvolti. Nel rispetto dei criteri di graduazione esposti in precedenza, tale giudizio sulla gravità dei fatti implica e giustifica la richiesta di adozione della misura più invasiva del commissariamento”;

RITENUTE sussistenti le esigenze cautelari tutelate dalla norma, atteso che gli elementi emersi nella citata sentenza del GIP presso il Tribunale di Monza ed evidenziati dal Presidente dell'ANAC descrivono, di fatto, una condotta illecita, grave e incontrovertibile, posta in essere dai protagonisti della vicenda giudiziaria di cui in premessa e che, pertanto, persiste la possibilità di condizionamento nell'esecuzione degli appalti in questione e la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici tutelati dalla nuova normativa, finalizzati a garantire che la prosecuzione di un appalto affidato illecitamente avvenga al riparo da ulteriori tentativi di condizionamento e senza che l'impresa ne tragga un ingiusto profitto, in quanto derivante da una condotta illecita;

RITENUTA, quindi, fondata la richiesta di adozione delle più gravi misure previste dalla lett. b) del predetto art. 32, formulata dal Presidente dell'ANAC per i seguenti motivi:

riconcucibilità ed il pieno coinvolgimento dei componenti del nucleo familiare Sangalli in meccanismi di sistematica e ripetuta illiceità nella gestione di appalti/affidamenti aggiudicati, che assumono rilievo ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 32;

- la particolare ed estrema gravità dei fatti desunta dal complessivo e reiterato comportamento tenuto dai responsabili degli illeciti addebitati;
- la necessità di attivazione di un presidio attento e scrupoloso della fase esplicativa del servizio, anche in considerazione dei tempi molto lunghi di esecuzione previsti, che richiedono l'urgente e tempestiva attivazione delle misure di gestione straordinaria dell'impresa, a presidio e salvaguardia del corretto operato da parte della società per tutta la durata dell'esecuzione dei contratti;
- il delicato settore a cui afferiscono gli appalti in questione, che esplicano un servizio a favore della collettività di primario interesse pubblico, in quanto correlati alla garanzia
- e alla tutela della salute, bene primario costituzionalmente garantito, per il quale deve essere assicurata la massima tutela per i risvolti delicati che derivano per chi ne è fruitore;

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014;

PRESO ATTO che la proposta del Presidente dell'ANAC ha ad oggetto due distinti contratti stipulati dal medesimo operatore economico con diverse stazioni appaltanti, nell'ambito del medesimo settore di attività, ma ricadenti in due diverse Province, quella di Monza e della Brianza e quella di Barletta Andria Trani, circostanza che rende necessario un preventivo coordinamento tra le prefetture competenti in modo da incaricare un'unica gestione commissariale con riferimento ad entrambi i contratti;

DATO ATTO delle intese intercorse tra questa Prefettura e quella di Monza e della Brianza in relazione ad un preventivo coordinamento per l'individuazione dei commissari e della Prefettura referente della gestione commissariale;



Il Prefetto della Provincia di Bergamo - Anichia - Trani

RITENUTO, come condiviso dalle suddette Prefetture, di individuare quale referente per la gestione commissariale la Prefettura di Monza e della Brianza;

RITENUTO, pertanto, come condiviso con la Prefettura di Monza e della Brianza di provvedere alla nomina di due amministratori cui vengano attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente ai contratti di appalto sopra richiamati, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, ovvero fino all'esecuzione dei contratti "...*gli amministratori... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione degli appalti da cui trae origine la misura ...*"⁴;

VALUTATA l'opportunità, per ragioni tecnico-logistiche, che a ciascuno dei due amministratori venga affidata la responsabilità della gestione di un singolo appalto, come di seguito disposto, con obbligo di coordinamento in relazione a tutte le tematiche di generale interesse per l'impresa, che non siano strettamente connesse all'esecuzione dei singoli contratti;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 6 della legge 114/2014, nonché delle Terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del D.L. n. 90/2014;

INTERPELLATI i seguenti professionisti esperti, come da curricula depositati agli atti di questa Prefettura, i quali hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto d'interesse in relazione agli appalti suindicati, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

DATO ATTO che il dottore commercialista Elisabetta Brugnoli nata a Milano il 04.05.1967 vanta una riconosciuta esperienza in diritto concorsuale e penale dell'impresa, con particolare riferimento all'assistenza legale a gruppi multinazionali nell'ambito della gestione della crisi d'impresa; fornisce assistenza legale alle curatele fallimentari presso i Tribunali di Milano, Monza e Busto Arsizio in relazione a procedimenti penali per reati fallimentari, fiscali e societari. È, altresì, autore di numerose pubblicazioni giuridico-economiche;

DATO ATTO che il dottore commercialista Marcello Danisi nato a Bari il 18.09.1958 -Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari- vanta una riconosciuta esperienza di revisore contabile presso diversi enti locali della regione Puglia, ha gestito numerose procedure concorsuali ed è esperto di conduzione aziendalistica e societaria, anche nel settore dell'igiene urbana; si è occupato, altresì, di aziende in crisi e dei relativi processi di ristrutturazione/risanamento anche economici e finanziari;

DATO ATTO dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui di cui al D.M. 10 aprile 2013 n. 60 dei professionisti anzidetti;

RITENUTO di stabilire che la durata della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze funzionali per lo svolgimento dell'attività necessaria alla più opportuna gestione del contratto in essere e, comunque, fino alla sua regolare esecuzione;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 163/2006;

⁴ Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.



Il Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani

- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC- Prefetture- UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 27 gennaio 2015;
- le terze linee guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del D.L. n. 90/2014, nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, pubblicate sulle G.U.R.I. del 2 febbraio 2016, n. 26

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto che in data 1° luglio u.s. è pervenuta, da parte del Presidente dell'ANAC, apposita nota di richiesta di adozione della misura di straordinaria e temporanea gestione della società Sangalli Giancarlo & C. Srl, ai sensi dell' art. 32 comma 1 Lett b) del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014 nei confronti della società Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. con riferimento ai seguenti appalti operativi nella provincia di Monza e della Brianza e nella provincia di Barletta Andria Trani, concernenti:
 - a) "Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale", affidato dal Comune di Monza all'impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. (contratto stipulato in data 22 ottobre 2009, per una durata complessiva del servizio di nove anni, prorogabile per un massimo di ulteriori dodici mesi);
- 3 "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei confronti dei Comuni di Andria e Canosa (CIG 2668772452)", affidato dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1, cui è subentrata l'Unione Comuni ARO 2 BT, al R.T.I. Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. (mandataria)/Ecolife S.r.l. (mandante) (contratto stipulato in data 27 giugno 2012, per una durata complessiva del servizio di sette anni;
- 4 di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dal comma 1 dell'art.32 del predetto D.L., convertito in legge n. 114/2014;
- 5 di ritenere fondata, per tutti i motivi citati in premessa, la richiesta formulata dal Presidente dell'ANAC di adozione delle misure previste dalla lett. b) del comma 1 del predetto art. 32;
- 6 di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società Sangalli Giancarlo & C. Srl, procedendo alla nomina, in qualità di amministratori, della dott.ssa Elisabetta Brugnoli nata a Milano il 4.5.1967 e del dott. Marcello Danisi nato a Bari il 18 settembre 1958, cui vengono attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta



Il Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani

impresa, limitatamente alla completa esecuzione dei due appalti sopra citati; la gestione commissariale per l'appalto citato sub b) sarà circoscritta alla sola quota di partecipazione dell'impresa Sangalli nell'ATI;

- 7 di dare atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, in relazione alla durata dei rispettivi contratti, “... gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura ...”;
- 8 di stabilire che alla dott.ssa Elisabetta Brugnoli sia affidata la responsabilità della gestione dell'appalto: “Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale”, affidato dal Comune di Monza all'impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. (contratto stipulato in data 22 ottobre 2009, per una durata complessiva del servizio di nove anni, prorogabile per un massimo di ulteriori dodici mesi) e che al dott. Marcello Danisi sia invece affidata la responsabilità della gestione dell'appalto: “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei confronti dei Comuni di Andria e Canosa (CIG 2668772452)”, affidato dal Consorzio ATO Rifiuti Bacino BA/1, cui è subentrata l'Unione Comuni ARO 2 BT, al R.T.I. Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. (mandataria)/Ecolife S.r.l. (mandante) (contratto stipulato in data 27 giugno 2012, per una durata complessiva del servizio di sette anni) limitatamente alla sola quota di partecipazione dell'impresa Sangalli nell'ATI;
- 9 gli amministratori sopra individuati, ferma restando la responsabilità per ciascun appalto affidato, avranno l'obbligo di coordinarsi tra loro per la migliore esecuzione dei contratti, tenuto conto che gli stessi fanno capo ad una medesima impresa e rientrano nello stesso ambito di attività;
- 10 di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 6 della L. 114/2014, nonché delle Terze Linee Guida per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 10 del D.L. n. 90/2014;
- 11 di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto sia individuata in ragione delle esigenze funzionali per lo svolgimento dell'attività necessaria alla più opportuna gestione dei contratti in essere e, comunque, fino alla loro regolare esecuzione;

DISPONE

- 12 di notificare nelle forme di legge il presente atto alla società Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. , all'Unione di Comuni ARO 2 BT;
- 13 di comunicare il presente atto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto e CCASGO, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, all'Avvocatura Generale dello Stato,



Il Prefetto della Provincia di Barletta - Andria - Trani

all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e, per quanto di competenza, alla Prefettura di Monza e della Brianza, agli amministratori per la straordinaria e temporanea gestione;

- 14 di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Puglia - Sezione di Bari, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;
- 15 di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Barletta Andria Trani, e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte dalle predette imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza (artt. 24 co. 2 L. 241/1990 e 3 DM 415/1994).

IL PREFETTO
(Minerva)